

# STATUTO

## PARTE PRIMA: GENERALITA'.

### **Art. 1 - Costituzione e denominazione.**

#### 1.1

Il presente statuto regola l'Associazione denominata **Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma - Sezione Provinciale di Napoli Bruno Rotoli - ONLUS, denominata per brevità "AIL NAPOLI – Sezione Bruno Rotoli – ONLUS"**.

#### 1.2

L'Associazione dovrà utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" nonché il segno grafico della Associazione Nazionale.

#### 1.3

L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della Pubblica Autorità.

### **Art. 2 - Sede.**

#### 2.1

L'Associazione ha sede in Napoli, al Viale Cesare Ottaviano Augusto n° 62-scala 14-int. 5, ed è socio effettivo della "Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma" denominata per brevità "AIL Nazionale Onlus", con sede in Roma.

#### Art. 2.2

L'Associazione può istituire una o più sedi operative, finalizzate alla realizzazione delle specifiche attività; può inoltre costituire, ove ne ricorra l'esigenza, una o più delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative della Sezione A.I.L. e sono prive di personalità giuridica; le loro attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla Sezione di Napoli.

### **Art. 3 - Durata e carattere dell'Associazione.**

#### 3.1

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dalla Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 del numero dei soci, con il rispetto delle norme richiamate dal successivo art. 25.

#### 3.2

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avvalendosi di volontari e operatori qualificati per il conseguimento degli scopi attraverso attività nel settore socio-sanitario ed altre di supporto alle medesime, così come definito dal 2° comma dell'art. 10 del D.L. 460/97. Inoltre l'Associazione si riconosce nella legge Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e nei principi fondanti espressi nella carta del Volontariato che si allega al presente Statuto e ne forma parte integrante. Essa si pone come luogo precipuo di unione, formazione e partecipazione attiva per quanti liberamente ed in forma volontaria e gratuita vogliono dedicare parte del proprio tempo e del proprio lavoro a iniziative tese alla solidarietà, in ambito socio-sanitario, curando altresì la formazione di volontari per la realizzazione delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

## **Art. 4 - Scopi dell'Associazione.**

### 4.1

L'Associazione "AIL Napoli – Sezione Provinciale Bruno Rotoli Onlus" è socia dell'AIL Nazionale Onlus e persegue, nell'ambito provinciale di riferimento, gli obiettivi previsti dall'art. 4 dello Statuto AIL Nazionale. In particolare, ha lo scopo di operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie, linfomi, mieloma ed altre emopatie degli adulti e dei bambini nonché per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti affetti da emopatie acute e croniche ed altri emopatici e delle loro famiglie, avvalendosi di volontari e di operatori qualificati. L'Associazione non svolge direttamente attività nel settore della ricerca scientifica ed ha altresì lo scopo di prestare assistenza sanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche o sociali.

### 4.2

Di conseguenza, l'Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

- a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia delle leucemie, linfomi, mieloma ed altre emopatie;
- b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, incoraggiando studi e ricerche collaborative per la prevenzione e la cura di dette patologie;
- c) promuovere ogni opportuna iniziativa, anche attuando il coordinamento sinergico tra varie associazioni, onde realizzare una soddisfacente assistenza domiciliare per il paziente;
- d) contribuire al potenziamento dei Centri Ematologici della provincia di Napoli;
- e) favorire, nell'ambito di quanto previsto al capo b), la formazione di nuovi ricercatori;
- f) facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinando ed organizzando convegni, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini per la divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, linfomi, mieloma ed altre emopatie, alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia per la lotta contro i tumori maligni;
- g) collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali, regionali e degli altri enti locali, per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
- h) collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e ospedalieri e con le altre istituzioni cui compete l'organizzazione ed il miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando le strutture ematologiche provinciali con maggior numero di pazienti assistiti e con maggiore produttività scientifica;
- i) incentivare e sostenere l'attività del volontariato senza fini di lucro;
- j) attuare ogni altro mezzo e promuovere ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali;
- k) incentivare e sostenere l'attività del volontariato senza fini di lucro, provvedendo anche alla formazione degli aderenti.

Nel perseguimento dei predetti scopi, la Sezione AIL Napoli "Bruno Rotoli", agisce nel rispetto dello Statuto dell'AIL Nazionale e dei regolamenti generali che ne disciplinano

l'attività. Eventuali controversie tra l'AIL Nazionale Onlus e la Sezione AIL della Provincia di Napoli, saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri Nazionale.

## **Art. 5 - Strumenti.**

### 5.1

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 – comma 5 del D.L. 460/1997.

### 5.2

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere nonché mezzi di trasporto. L'Associazione potrà, inoltre, reperire i mezzi necessari occorrenti per il perseguimento dei fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.

## **Art. 6 – Soci, sostenitori e associazioni affiliate.**

### 6.1

L'Associazione si compone di soci e sostenitori.

Sono **soci** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che siano ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa domanda e su presentazione di due soci. Le persone giuridiche sono rappresentate, presso l'Associazione, dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. Il numero dei soci non potrà essere inferiore a 20. Qualora detto requisito venga meno e la circostanza non sia dovuta a particolari ed eccezionali contingenze, dovrà procedersi all'aggregazione con altra Sezione confinante ovvero appartenente alla stessa Regione.

### 6.2

I soci dell'Associazione si obbligano a rispettare le norme contenute nel presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

### 6.3

Solamente i soci maggiorenni partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto se in regola con il pagamento della quota associativa. Ad ogni socio maggiorenne è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, come previsto dal comma 1 lettera h art. 10 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

### 6.4

I soci, entro il 30 giugno di ogni anno, debbono versare la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'Assemblea dei Soci.

#### 6.5

Il Consiglio di Amministrazione può nominare quali soci onorari o benemeriti persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolare prestigio in ambito scientifico o sociale e che abbiano apportato un significativo contributo all'Associazione.

#### 6.6

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, a norma dell'art. 24 cod. civ.;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, laddove il socio, benché sollecitato, ometta di versare la quota di partecipazione annuale, ovvero per accertati motivi di incompatibilità con lo scopo perseguito dall'Associazione e con i fini del presente Statuto, o per aver contravvenuto a norme ed obblighi contenuti nello Statuto.

#### 6.7

La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

#### 6.8

Sono **sostenitori** le persone fisiche o giuridiche che versino annualmente all'Associazione un contributo liberale, la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, ovvero versino, anche *una tantum*, un contributo di rilevante valore. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente alle attività dell'Associazione, indipendentemente dalla corresponsione di un contributo finanziario.

#### 6.9

I soci ed i sostenitori prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito; sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

#### 6.10

Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse con le iniziative dell'Associazione relativamente alla destinazione di fondi e finanziamenti, i medici e/o altro personale strutturato delle Entità Ematologiche della Provincia di Napoli, potranno essere ammessi come soci in una percentuale che non dovrà superare il 10% del totale soci, fatti salvi eventuali membri fondatori.

#### 6.11

Sono **Associazioni affiliate** quelle associazioni di volontariato che, su loro richiesta accettata con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono affiliate alla Sezione AIL Napoli "Bruno Rotoli". Il provvedimento di affiliazione viene adottato all'esito di valutazioni autonome ed insindacabili da parte dell'organo deliberante ed è revocabile in qualunque momento.

### Art. 7 - Patrimonio e bilanci.

#### 7.1

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote versate dai soci;
- b) da donazioni, eredità e legati;
- c) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;
- d) da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni ed altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente, dall'Associazione;
- e) da ogni altra entrata.

7.2

L'Associazione dovrà impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7.3

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.4

Per ogni anno finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige per l'Assemblea ordinaria dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Il Bilancio consuntivo approvato deve essere inviato all'AIL Nazionale Onlus entro il 31 Maggio di ciascun anno

7.5

L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge ovvero venga effettuata a favore di altre ONLUS che, per legge o statuto, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

## **PARTE SECONDA: ORDINAMENTO**

### **Art. 8 - Organi.**

8.1

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Revisore e il Comitato Tecnico Scientifico.

Le suddette cariche associative sono a titolo gratuito. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni sede.

## **CAPO I: ASSEMBLEA DEI SOCI.**

### **Art. 9 - Partecipazione all'Assemblea.**

9.1

L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione ed è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote associative come determinate dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'Assemblea dei Soci.

9.2

Il Revisore partecipa alle assemblee senza diritto di voto; il Comitato Tecnico Scientifico, rappresentato dal Presidente, può essere invitato a partecipare alle Assemblee, anch'esso senza diritto di voto.

9.3

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di quest'ultimo, dal socio designato dalla maggioranza dei presenti.

#### 9.4

Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario per la redazione del verbale e due scrutatori qualora l'Assemblea decida su qualche argomento di deliberare a schede segrete. Su questioni personali, la votazione a schede segrete è obbligatoria.

### **Art. 10 - Competenze dell'Assemblea.**

#### 10.1

È di competenza dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria:

- a) determinare le quote annuali dovute dai soci e il contributo minimo dovuto dai sostenitori, ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero;
- c) nominare il Revisore ed un supplente;
- d) discutere e deliberare l'approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo, e del programma dell'attività sociale annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- e) deliberare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati.

#### 10.2

È di competenza dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea.**

#### 11.1

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione dei bilanci e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

#### 11.2

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, tanto in seduta ordinaria che in seduta straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta motivata di un decimo dei soci, indirizzata al Presidente;
- c) su richiesta, scritta e motivata, del Revisore.

#### 11.3

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata per posta o recapitata a mano ovvero con comunicazione via fax o per posta elettronica, suffragati dai normali sistemi di invio, almeno sette giorni prima della seduta. Le convocazioni dovranno essere inviate a tutti i soci, all'indirizzo risultante dai libri dei soci ed al Revisore e dovranno contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.

#### 11.4

L'avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione né potrà essere fissata oltre trenta giorni dalla stessa.

### **Art. 12 - Costituzione dell'Assemblea.**

#### 12.1

L'Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

#### 12.2

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, esclusivamente ad altro socio, che ne dichiara autentica la firma, perché apposta in sua presenza. Non sono ammesse più di due deleghe a persona.

#### 12.3

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti in forma sintetica dal segretario.

#### 12.4

Il Presidente ha la facoltà, tutte le volte che lo riterrà opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea. La redazione del verbale da parte del notaio sarà obbligatoria qualora all'ordine del giorno vi sia lo scioglimento dell'Associazione.

### **Art. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea.**

#### 13.1

Ogni socio ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

#### 13.2

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, regolarmente costituita ai sensi del precedente art. 12, sono prese a maggioranza di voti.

#### 13.3

Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Revisore e del supplente.

#### 13.4

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, quando vi siano all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, sono prese a norma dell'art. 21 del codice civile; al di fuori di tali ipotesi, anche le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a norma del precedente art. 13.2.

#### 13.5

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

#### 13.6

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali assembleari; tale verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché dal notaio se presente.

#### 13.7

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto, né possono rappresentare altri soci.

### **CAPO II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

#### **Art. 14 - Composizione del Consiglio.**

##### 14.1

Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno di cinque e non più di nove membri. Il Consiglio di Amministrazione può delegare una giunta di tre consiglieri per la gestione degli affari correnti e, in via d'urgenza, per quelli straordinari, fermo l'obbligo - per questi ultimi - di sottoporre le decisioni al parere dell'intero Consiglio di Amministrazione.

##### 14.2

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i consiglieri, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

##### 14.3

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con il primo dei non eletti, o in mancanza, per cooptazione; quelli così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva, che provvede alla nomina.

##### 14.4

Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; gli amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo, rimangono in carica per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, è il Revisore a provvedere al riguardo.

##### 14.5

Il Consiglio di Amministrazione partecipa, in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Campania o, qualora queste siano in numero inferiore a quattro, con le Sezioni delle Regioni confinanti, alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale.

## **Art. 15 - Convocazione del Consiglio.**

### 15.1

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno due volte l'anno, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o il Revisore. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Revisore

### 15.2

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, con lettera raccomandata da inviare ai membri del Consiglio e al Revisore con preavviso di almeno cinque giorni. Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per raccomandata, anche con lettera consegnata a mano, con fax o attraverso posta elettronica suffragati dai normali sistemi di invio, e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

### 15.3

Nel caso in cui il convocante ritenga urgente l'adunanza, la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno quarantotto ore prima della seduta.

## **Art. 16 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio.**

### 16.1

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi rappresentare, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

### 16.2

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano o si allontanino; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

### 16.3

Alle adunanze del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, il Revisore e il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, che potranno fornire e formulare suggerimenti e considerazioni nell'ambito delle loro specifiche competenze.

### 16.4

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

### 16.5

Dopo ogni adunanza del Consiglio, una copia del relativo verbale deve essere comunicata ai soci, anche per affissione.

## **Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.**

#### 17.1

Al Consiglio di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:

- a) deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per l'attuazione dello scopo associativo, seguendo le direttive dell'Assemblea ed assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo ed il programma dell'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria e ogni atto necessario ed opportuno per le Assemblee straordinarie;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- e) deliberare l'esclusione dei soci;
- f) nominare i componenti del Comitato Scientifico ed il suo Presidente, provvedendo ad eventuali sostituzioni in caso di decesso, rinuncia o per gravi motivi sopraggiunti;
- g) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che, secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'espletamento delle attività, ed infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;
- h) deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma di statuto o di legge;
- i) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede dell'Associazione;
- j) deliberare sulla istituzione e sulle modifiche del Regolamento Interno;
- k) determinare la quota associativa annua e la misura del contributo minimo dovuto dai sostenitori;
- l) deliberare sulle richieste di affiliazione.
- m) riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti nonché le istanze di verifica e di controllo che pervengono dall'AIL Nazionale Onlus.

#### 17.2

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

#### 17.3

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente ed un Vice Presidente, nonché il Tesoriere.

### **CAPO III: IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.**

#### **Art. 18 - Competenze del Presidente.**

##### 18.1

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione, la rappresenta a tutti gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

##### 18.2

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni adottate.

#### 18.3

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

### **CAPO IV: TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE.**

#### **Art. 19 - Competenze del Tesoriere.**

##### 19.1

Il Tesoriere ha il compito di gestire, insieme al Presidente, anche disgiuntamente, la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.

##### 19.2

Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio di Amministrazione, mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

##### 19.3

Il Tesoriere dura in carica per il triennio del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.

### **CAPO V: REVISORI.**

#### **Art. 20 –Nomina del Revisore.**

##### 20.1

L'Assemblea dei soci nomina il Revisore effettivo ed un supplente, scegliendoli di preferenza tra gli iscritti nell'albo dei Revisori. Entrambi restano in carica per un triennio.

##### 20.2

Il Revisore supplente sostituisce il componente effettivo che venga, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del triennio e resta in carica fino alla successiva Assemblea che provvede, senza indugio, a nominare il nuovo Revisore

#### **Art. 21 - Competenze del Revisore.**

##### 21.1

Al Revisore compete:

- a) controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle scritture contabili;

- b) presentare all'Assemblea dei soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvedere, occorrendo, a norma del presente Statuto, a richiedere la convocazione od a convocare l'Assemblea dei soci o il Consiglio di Amministrazione ed a quant'altro previsto di sua competenza dallo Statuto.

## **CAPO VI: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO.**

### **Art. 22 - Composizione e competenze del Comitato Tecnico Scientifico.**

#### 22.1

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Tecnico Scientifico composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, anche non soci, per la durata di un triennio, rinnovabile. Il Comitato Scientifico è l'organo di consulenza per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

#### 22.2

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di suggerire indicazioni specifiche per il miglior utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività dell'Associazione medesima. A tale scopo, il Comitato collaborerà con il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente, o un altro membro da questi designato, potrà partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

#### 22.3

Il Comitato viene convocato con libertà di forme dal suo Presidente nei tempi idonei per lo svolgimento della propria attività; per la validità delle decisioni del Comitato sarà necessario il voto della maggioranza. Il Comitato curerà la redazione di un succinto verbale delle singole adunanze.

#### 22.4

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eventuali sostituzioni dei membri del Comitato.

## **PARTE TERZA: RAPPORTI CON L'AIL NAZIONALE**

### **Art.23 – Relazione con l'AIL Nazionale.**

#### 23.1

L'AIL Sezione Provinciale di Napoli è stata costituita con l'autorizzazione dell'AIL Nazionale di cui si obbliga a essere Socia. La sede Provinciale, benché autonoma nella gestione e nel bilancio, a sua volta è socio effettivo della AIL Nazionale e riconosce alla stessa il diritto di verificare il funzionamento della Sezione Provinciale al fine di assicurare il pieno rispetto delle finalità dell'AIL nell'ambito del conseguimento degli scopi sociali. A tale fine, la Sezione Provinciale invierà annualmente alla Associazione Nazionale il Bilancio, riceverà tutte le eventuali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale dell'AIL tramite il suo Presidente e si sottoporrà a tutte le verifiche eventualmente deliberate dal Consiglio Nazionale ai sensi degli articoli 24 bis e 24 ter dello Statuto dell'AIL Nazionale. Inoltre, a norma dello Statuto Nazionale, la Sezione AIL Napoli "Bruno Rotoli" è impegnata a versare entro il 31 marzo di ogni anno il contributo annuale stabilito dall'Assemblea Nazionale.

## **PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI FINALI.**

### **Art. 24 - Scioglimento.**

24.1

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, convocata e costituita a norma degli artt. 11 e 12. Il verbale dovrà essere redatto da un notaio. In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 20. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24.2

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11-21 delle disposizioni di attuazione del medesimo.

### **Art. 25 - Rinvio.**

25.1

Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale nonché le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e di enti non commerciali.